



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 773 SEDUTA DEL 04/06/2019

OGGETTO: Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e sm.i. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi: adozione della disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti regionali.

		PRESENZE
Paparelli Fabio	Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATO 1 - DISCIPLINA INCARICHI EXTRAIST. E ONNICOMPRESIVITA".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e sm.i. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi: adozione della disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell’onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti regionali.**” e la conseguente proposta dell’Assessore Antonio Bartolini;

Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. concernente la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti della pubblica amministrazione;

Richiamate le deliberazioni n. 2110 del 29/12/2003 e n. 2239 del 20/12/2006 con le quali sono state adottate le norme disciplinari degli incarichi non ricompresi nei compiti d’ufficio svolti dal personale regionale;

Attese le disposizioni in materia di onnicomprensività del trattamento economico del personale dipendente della pubblica amministrazione contenute nel D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare quelle contenute nel CCNL 22/02/2010 Area della Dirigenza – Regioni e Autonomie locali;

Vista la deliberazione n. 2133 del 29/12/2004 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di partecipazione del personale regionale alle commissioni di selezione e di esame di corsi di formazione professionale di cui al punto 3.2.4. della DGR n. 2110/2003;

Visti il Regolamento regionale n. 6/2010 in materia di concorsi e la DGR n. 598 del 26/05/2014 per quanto attiene la disciplina della partecipazione dei dipendenti regionali alle commissioni di concorso;

Vista la deliberazione n. 2346 del 29/12/2005 contenente la disciplina di adeguamento dell’ordinamento regionale ai principi di onnicomprensività del trattamento economico;

Preso atto di quanto previsto dall’art. 10 del CID Dirigenza del 18/12/2014 e dell’art. 18 del CID del personale delle categorie del 18/12/2014 in merito al regime di onnicomprensività del trattamento economico;

Richiamate, per quanto attiene l’oggetto della presente deliberazione, le deliberazioni

- n. 541 del 30/04/2015 con la quale è stato adottato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017*, in particolare i paragrafi 2.8.2.6 e 2.8.2.9;
- n. 61 del 30/01/2017, relativa al *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019* in particolare il paragrafo 2.2.5. della Parte V;
- n. 51 del 22/01/2018 con la quale è stato adottato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020*, in particolare il paragrafo 21.2.8;
- n. 71 del 28 gennaio 2019, relativa al *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021* in particolare il paragrafo 34;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nella quale sono state inserite - all’art. 1, comma 42 - numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che contiene disposizioni in merito alle situazioni di conflitto di interesse in cui il dipendente pubblico può venirsi a trovare;
- il Documento del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche" elaborato in relazione all’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, in attuazione dell’art. 1, comma 60, lett. b) della legge 190/2012;

Vista la deliberazione n. 569 del 06/05/2019 con la quale è stato preadottato il “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale” che prevede misure finalizzate a prevenire i potenziali conflitti di interesse e attribuisce ai dirigenti l’obbligo di vigilare in ordine all’applicazione delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale assegnato;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di adottare la disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell’onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
- 2) di stabilire che la disciplina in oggetto è applicata a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- 3) di precisare che dalla stessa data sono disapplicate tutte le disposizioni previgenti in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali e di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale che siano incompatibili con la disciplina di cui al presente provvedimento;
- 4) di dare mandato al Servizio *Organizzazione, gestione e amministrazione del personale*:
 - di divulgare le disposizioni contenute nella disciplina adottata con il presente atto, dandone informazione anche alle Rappresentanze sindacali;
 - di curare gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento alle disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di stabilire la pubblicazione della disciplina come sopra adottata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e sm.i. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi: adozione della disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti regionali.

In attuazione delle disposizioni dell'art. 58 del D.lgs. n. 29/1993, più volte modificate e integrate e ora contenute nell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e sm.i., l'Amministrazione regionale ha regolamentato lo svolgimento di attività extra istituzionali da parte del personale dipendente con la deliberazione n. 2200 del 13 maggio 1998.

In seguito, alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata e di nuovi interventi legislativi a livello statale, è stata operata una rilettura della regolamentazione come sopra adottata per verificarne la legittimità e l'attualità dal punto di vista normativo e la coerenza con il sistema organizzativo e funzionale dell'Amministrazione regionale. Ciò ha determinato una complessiva revisione della disciplina in essere, adottata con le deliberazioni n. 2110 del 29 dicembre 2003 e n. 2239 del 20 dicembre 2006.

All'interno della regolamentazione fin qui ricordata sono state inserite anche alcune disposizioni di principio e di carattere generale relative ad attività/incarichi istituzionali aggiuntivi direttamente conferiti al personale regionale in relazione alle funzioni/incarichi ricoperti oppure svolti presso soggetti terzi in rappresentanza o su designazione dell'Amministrazione regionale.

Per una più puntuale regolamentazione di tali attività/incarichi con particolare riferimento ai dirigenti e per adeguare l'ordinamento regionale al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei medesimi, la Giunta regionale con la deliberazione n. 2346 del 29/12/2005 ha successivamente approvato apposita disciplina in materia, dando attuazione alle disposizioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al tempo vigente.

Nel frattempo, la Giunta regionale

- con deliberazione n. 2133 del 29/12/2004, ha definito i criteri e le modalità di partecipazione del personale regionale alle commissioni di selezione e di esame di corsi di formazione professionale, attività per la cui disciplina il punto 3.2.4 della DGR n. 2110/2003 conteneva espresso rinvio;
- con deliberazione n. 598 del 26/05/2014 ha disciplinato, in attuazione del Regolamento dei concorsi n. 6/2010, la partecipazione dei dipendenti regionali alle commissioni di concorso, precisando il regime di onnicomprensività per lo svolgimento delle attività richieste.

Negli ultimi anni le numerose disposizioni innovative contenute nella legislazione che riguarda la pubblica amministrazione, hanno interessato anche le tematiche oggetto della presente proposta. Si richiamano in proposito,

- le norme del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- le norme sul contenimento della spesa, fin dal DL n. 78/2010;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nella quale sono state inserite - all'art. 1, comma 42 - numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Fin dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017*, adottato con la deliberazione n. 541 del 30 aprile 2015, la Giunta regionale aveva indicato tra le misure di prevenzione l'adeguamento della Disciplina degli incarichi extra-ufficio alle norme sopra riferite (Par. 2.8.2.6) dichiarando l'impegno della Regione ad adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge 190/2012 (Par.2.8.2.9. *Misure organizzative di carattere generale*).

Con i successivi piani triennali (*Piano 2017-2019*, adottato con deliberazione n. 61 del 30 gennaio 2017 - paragrafo 2.2.5. della Parte V, *Piano 2018-2020*, adottato con deliberazione n. 51 del 22/01/2018 - paragrafo 21.2.8.e *Piano 2019-2021*, adottato con deliberazione n. 71 del 28 gennaio 2019 - paragrafo 34), la Giunta, ha confermato la volontà di provvedere all'adeguamento della suddetta Disciplina, dando atto – da ultimo - della opportunità di raccordare l'aggiornamento previsto con la revisione del codice di comportamento dei dipendenti regionali, recentemente preadottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 569 del 06/05/2019.

Si richiamano infine gli articoli 10 del CID Dirigenza del 18/12/2014 e 18 del CID del personale delle categorie del 18/12/2014 che, in merito ai compensi connessi al regime di onnicomprensività del trattamento economico, hanno stabilito quanto segue:

1. I compensi derivanti dagli incarichi conferiti

a) direttamente dall'Amministrazione regionale o da altri enti, resi nell'interesse diretto e/o in rappresentanza della Regione,

b) da terzi, anche consequenziali a quelli conferiti presso di essi dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, qualora vi sia un interesse riconducibile all'Amministrazione regionale,

sono a carico del soggetto/Ente presso il quale sono svolti.

Detti compensi sono direttamente corrisposti all'Amministrazione regionale e confluiscono per intero nel fondo destinato al trattamento economico accessorio secondo la vigente disciplina contrattuale ed integrano le risorse annualmente destinate al finanziamento della retribuzione accessoria (produttività/retribuzione di risultato).

2. Allo scopo di remunerare il maggior impegno e responsabilità dei dipendenti che svolgono gli incarichi/attività di cui al comma 1, sarà loro corrisposta, in aggiunta al trattamento individuale dovuto a titolo di retribuzione di risultato/ produttività, una parte del compenso previsto per un importo massimo di euro 3.000,00 annui lordi. Gli importi eccedenti sono destinati all'alimentazione del fondo per il trattamento economico accessorio.

I rilevanti contenuti delle norme ricordate e gli impegni già assunti dalla Giunta regionale con i *Piani triennali di prevenzione e corruzione* sopra citati hanno condotto alla necessaria rivalutazione della disciplina regionale delle attività extra istituzionali ad oggi vigente e di quella relativa all'onnicomprendività del trattamento economico il cui regime, per la dirigenza, è stato ridefinito anche dall'ultimo CCNL Area della Dirigenza Regioni e Autonomie locali del 22/02/2010.

Dando attuazione a quanto sopra è stata elaborata l'allegata proposta di disciplina, parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio (ALLEGATO1), per lo **svolgimento delle attività extra ufficio e di quelle aggiuntive connesse ai compiti d'ufficio e/o ai fini istituzionali dell'amministrazione**, ivi compresa la disciplina del **regime di onnicomprensività** relativo ai compensi previsti per l'espletamento di tali incarichi.

Di seguito sono illustrati gli aspetti e i contenuti principali della proposta di nuova regolamentazione.

Sulla base dell'esperienza maturata e tenendo conto dei recenti aggiornamenti normativi e della giurisprudenza amministrativa e contabile formatasi in materia, sono stati innanzi tutto **approfonditi, chiariti e adeguati i principi e i concetti generali** (ad es. sottolineando che le attività occasionali compatibili ed autorizzabili devono essere limitate nel tempo, non connotate da elementi di ciclicità e di continuità e né svolte in favore dello stesso soggetto conferente) e sono state maggiormente e più puntualmente **definite le tipologie** di attività extra istituzionali consentite e non (ad es per quanto riguarda la partecipazione ad impresa agricola a conduzione familiare, l'incarico di collaudo di opere pubbliche, l'assunzione di cariche in società/enti/associazioni non costituite con fini di lucro, il compimento di atti residuali e conclusivi connessi all'eventuale attività professionale svolta fino al momento dell'assunzione).

La revisione dei contenuti è stata operata anche in raccordo con la revisione del **codice di comportamento dei dipendenti regionali, di cui alla DGR di preadozione n. 569 del 06/05/2019**, che prevede – tra l'altro - misure finalizzate a prevenire i potenziali conflitti di interesse e attribuisce ai dirigenti l'obbligo di vigilare in ordine all'applicazione delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale assegnato.

Avuto riguardo alle recenti disposizioni dettate con la normativa anticorruzione (Legge 190/2012, D.lgs. 39/2013), è stato ulteriormente **specificato il concetto di conflitto d'interesse – anche potenziale – e di incompatibilità (ART. 3 - Definizioni)**. Conseguentemente sono state adeguate – ove necessario – le disposizioni del disciplinare vigente relativamente alle attività vietate.

Per tale scopo è stato preso a riferimento anche il Documento del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche*", approvato a chiusura dei lavori del tavolo tecnico - a cui hanno partecipato il Dipartimento stesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato in attuazione di quanto previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 60, lett. b) della Legge 190/2012, al fine di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

In tale ambito è stato inoltre riaffermato il divieto per l'Amministrazione regionale e per gli enti/organismi e società da essa partecipate/controllate di conferire al dipendente regionale incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca di cui all'articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i (**ART. 7.7.3.**).

In applicazione delle predette norme, per la necessaria certificazione circa l'assenza del conflitto d'interesse dell'attività extra istituzionale da svolgere, è previsto un coinvolgimento più specifico dei **Responsabili delle strutture di assegnazione** del personale interessato. Costoro, infatti, sono tenuti alla dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interesse/incompatibilità tramite **sottoscrizione di apposita relazione** allegata alla richiesta di autorizzazione prodotta dal dipendente (**ART. 16**).

E' stata inoltre ribadita e puntualizzata la necessità di **comunicazione** per le attività compatibili non soggette ad autorizzazione per verificarne, in ogni caso, la compatibilità/assenza di conflitto d'interesse con l'attività istituzionale del dipendente interessato (**ART. 9**).

E' posta in evidenza la **marginalità degli incarichi extra istituzionali per i dirigenti (ART. 10)** in considerazione della rilevanza del ruolo e delle funzioni da svolgere all'interno dell'Amministrazione, sottolineata anche dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. 39/2013 già richiamati.

Con riferimento al **principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico**, sono stati **ridefiniti i limiti quantitativi (duecento ore per anno solare) e di ordine economico (€ 20.000 annui lordi)** allo svolgimento delle attività extra istituzionali (**ART. 14 e 15**), considerata altresì la possibilità per i dipendenti regionali appartenenti alle categorie professionali di accedere al part-time nelle forme

compatibili con lo svolgimento di una seconda attività lavorativa e di utilizzare l'aspettativa prevista per avvio di attività professionale e imprenditoriale ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/2010.

E' stato operato un **significativo adeguamento della disciplina del regime di onnicomprensività** del trattamento economico (**TITOLO IV**) al sistema normativo (D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e contrattuale vigente (soprattutto in considerazione di quanto più recentemente previsto dall'art. 20 del CCNL 22/02/2010 Area della Dirigenza – Regioni e Autonomie Locali, dei contratti decentrati integrativi del personale dirigente e delle categorie professionali del 18/12/2014 (rispettivamente art. 10 e art. 18) e dalle norme di contenimento della spesa di cui all'art. art 9, comma 3 del DL 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, inserendo nella proposta di disciplina le seguenti disposizioni:

- estensione del regime e della relativa disciplina a tutto il personale (categorie professionali, pos. org. non dirigenziali, dirigenti, dirigenti con incarichi amministrativi di vertice);
- irrinunciabilità dell'incarico;
- svolgimento dell'attività in orario di lavoro;
- deroghe al regime di onnicomprensività per effetto di disposizioni normative/contrattuali;
- individuazione delle tipologie di attività/incarichi da svolgere in regime di onnicomprensività;
- divieto di diretta corresponsione di somme ai dipendenti interessati;
- versamento delle somme al bilancio regionale e destinazione ai fondi per il trattamento accessorio, in ottemperanza alle previsioni di legge;
- corresponsione al personale interessato – ad esclusione dei direttori - di una quota delle somme introitate al momento della erogazione della retribuzione di risultato/produzione e in base a criteri predefiniti in sede di contrattazione decentrata (CID del 31/12/2018), in aggiunta al trattamento accessorio;
- specificazione del regime per i rimborsi spese percepibili dai soggetti incaricati.

Nel titolo dedicato alle attività extra-istituzionali del personale con **rapporto di lavoro part-time**, in adeguamento e in raccordo con la vigente disciplina del part-time adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 1673 del 15/12/2014 e s.m.i., sono state inserite specifiche disposizioni in merito alle attività vietate o incompatibili in riferimento al regime di part-time con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% (**art. 23, 24 e 25**).

Sono stati aggiornati gli aspetti procedurali riferiti ai provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle attività extra istituzionali (**ART. 16**) e descritti quelli concernenti il conferimento/designazione di incarichi da svolgere in regime di onnicomprensività (**ART. 22.3**); sono stati quindi indicati gli **adempimenti ai fini della comunicazione e trasparenza** imposti dalle normative più recenti (Legge n.190/2012 e D.lgs. n. 33/2013) che hanno integrato le disposizioni contenute in materia nell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (**TITOLO VII**).

Sono state inserite le principali disposizioni normative/contrattuali sul **sistema delle responsabilità e delle sanzioni (TITOLO VIII)**, collegate all'inosservanza delle disposizioni in esame, tra le quali (**ART. 31**):

- il recupero delle somme eccedenti il limite economico stabilito tramite il versamento nel bilancio regionale a cura del soggetto conferente ovvero del dipendente o, infine, mediante trattenuta sulla retribuzione del dipendente interessato. Tali somme sono destinate al fondo per il trattamento economico accessorio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- la preclusione per un periodo di un anno della possibilità di svolgere attività extra-istituzionali secondo la vigente normativa nel caso in cui sia stata contestata ed accertata l'inosservanza degli obblighi relativi alla preventiva autorizzazione;
- sanzione disciplinare a seguito di contestata ed accertata mancata comunicazione preventiva degli incarichi di cui all'articolo 8 esenti da autorizzazione.

A fini interpretativi e applicativi è stata inoltre prevista una disposizione contenente la **definizione dei concetti/principi fondamentali** relativi alla materia trattata e utilizzati nella disciplina (**ART. 3**).

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale, quale atto di ordinaria amministrazione:

- 1) di adottare la disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
- 2) di stabilire che la disciplina in oggetto è applicata a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- 3) di precisare che dalla stessa data sono disapplicate tutte le disposizioni previgenti in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali e di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale che siano incompatibili con la disciplina di cui al presente provvedimento;
- 4) di dare mandato al Servizio *Organizzazione, gestione e amministrazione del personale*:
 - di divulgare le disposizioni contenute nella disciplina adottata con il presente atto, dandone informazione anche alle Rappresentanze sindacali;
 - di curare gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento alle disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di stabilire la pubblicazione della disciplina come sopra adottata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 28/05/2019

Il responsabile del procedimento
Francesca Cersosimo

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/05/2019

Il dirigente del Servizio
Organizzazione, gestione e
amministrazione del personale

Ing. Stefano Guerrini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/05/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

- Luigi Rossetti
Sostituto

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/06/2019

Assessore Antonio Bartolini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
